



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

q<sup>e</sup>

TERZA SEZIONE CIVILE

l. u. r. g.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANGELO SPIRITO

- Presidente -

RESPONSABILITÀ PROFESSIONISTI

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere -

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Adunanza del 14/06/2022 - CC

Dott. IRENE AMBROSI

- Consigliere -

R.G.N. 35182/2019

Dott. ANTONELLA PELLECCIA

- Consigliere -

Ron 26106  
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso r.g. n. 35182/2019 proposto da:

ANNA LAURA domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA CHIARA ;

- *ricorrente* -

*contro*

INVESTIGATIVA DI ALDO & C. S.A.S. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ABBONDIO CAUSA;


- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 614/2019 del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 21/06/2019;

2022

1203

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
14/06/2022 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.



**Rilevato che,**

con sentenza resa in data 21/6/2019, il Tribunale di Savona ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione proposta da Anna Laura [redacted] avverso il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di pace di Savona aveva ingiunto alla [redacted] il pagamento, in favore della Investigativa [redacted] di Aldo [redacted] & c. s.a.s., di somme a titolo di corrispettivo per i servizi prestati da quest'ultima in favore della [redacted];

a fondamento della decisione assunta, il tribunale, dopo aver confermato la sussistenza della competenza territoriale del Giudice di pace di Savona (avuto riguardo alla natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società opposta e, dunque, all'individuazione del luogo di esecuzione dell'obbligazione presso il domicilio del creditore), ha rilevato come il ridetto credito avesse trovato piena conferma probatoria nel complesso della documentazione acquisita agli atti di giudizio, non limitata alla mera fatturazione prodotta dalla società creditrice in sede monitoria, bensì integrata dalla complessiva corrispondenza intercorsa tra le parti;

sotto altro profilo, il giudice d'appello ha evidenziato come i denunciati inadempimenti della soc. Investigativa [redacted] non avessero raggiunto alcuna soglia di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto per sua responsabilità, non avendo la [redacted] neppure provveduto a fornire la prova di aver subito danni economicamente valutabili in conseguenza di detti inadempimenti;

avverso la sentenza d'appello, Anna Laura [redacted] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;

la Investigativa [redacted] di Aldo [redacted] & c. s.a.s. resiste con controricorso;

Anna Laura [redacted] ha depositato memoria;

**considerato che,**

con il primo motivo, la ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 352 e 281-*sexies* c.p.c., nonché dell'art. 24 Cost. (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente deciso la causa di appello nelle forme previste dall'art. 281-*sexies* c.p.c. nonostante il difensore della \_\_\_\_\_ avesse espressamente richiesto il rinvio della causa per lo scambio delle comparse conclusionali e la successiva discussione, con la conseguente impossibilità, in forza dell'art. 352 c.p.c., di procedere all'immediata decisione della causa con la contestuale redazione della motivazione nel verbale di udienza;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come, sulla base degli atti di causa (direttamente esaminati da questo Collegio in ragione della natura rituale della censura), risulti che il giudice d'appello disattese l'istanza di rinvio avanzata in sede di discussione dalla difesa della \_\_\_\_\_ intendendola come motivata esclusivamente dall'impossibilità del difensore (*dominus*) dell'appellante a comparire personalmente; la motivazione del rigetto dell'istanza, infatti, risulta riferita unicamente a tale specifica ragione;

ciò posto, una volta che il tribunale ebbe a rigettare l'istanza di rinvio invitando le parti alla discussione, deve attribuirsi valore determinante, ai fini della decisione sull'odierna censura, alla mancata sollevazione, da parte del difensore dell'appellante, dell'eccezione di nullità dell'invito alla discussione (in ipotesi giustificata sul presupposto dell'avvenuta richiesta di un rinvio per lo scambio delle comparse conclusionali), ritenendo il Collegio di dover fare applicazione, al caso di specie, del principio (già in precedenza fatto proprio dalla giurisprudenza questa Corte) ai sensi del quale, qualora la corte d'appello abbia erroneamente applicato l'art. 281-*sexies* c.p.c., seguendo la relativa disciplina, la nullità del procedimento è sanata, ai sensi dell'art. 157,

co. 2, c.p.c., ove, a fronte dell'invito rivolto alle parti di discutere oralmente la causa nella stessa udienza, quest'ultime non si oppongano, né richiedano il termine per il deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica, in tal modo omettendo di tenere il comportamento processuale necessario per indurre il Collegio a procedere nelle forme ordinarie, restando altresì esclusa la violazione dei principi regolatori del giusto processo, ex art. 360-*bis*, primo comma, n. 2, cod. proc. civ., là dove le stesse parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le proprie difese (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21216 del 13/10/2011, Rv. 620165 - 01);

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 1182 c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c., nonché per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c.), per avere il Tribunale di Savona erroneamente omissso di rilevare, ai fini della determinazione della competenza territoriale del giudice di pace adito in sede monitoria, l'inapplicabilità, al caso di specie, della norma di cui all'art. 1182 c.c. nella parte in cui individua il luogo di esecuzione delle obbligazioni pecuniarie presso il domicilio del creditore, essendo limitata, l'applicazione di detta norma, ai soli casi di obbligazioni pecuniarie liquide, trattandosi, nel caso di specie, dell'avvenuta rivendicazione in sede monitoria, da parte della società avversaria, di un credito illiquido, in quanto non determinato dal titolo o, in ogni caso, non determinabile sulla base di criteri certi e oggettivi;

il motivo è infondato;

osserva il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (inaugurato da Sez. U, Sentenza n. 17989 del 13/09/2016, Rv. 640601 - 01), le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono - agli effetti sia della mora *ex re*, sia del *forum destinatae*

*solutionis* - esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali; ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c.;

nel caso di specie, varrà considerare come il giudice d'appello abbia avuto cura di indicare in modo esplicito i criteri non discrezionali in forza dei quali ha riconosciuto la natura liquida del credito azionato in sede monitoria dalla società istante, rilevando come quest'ultima avesse agito per il pagamento del corrispettivo relativo a un numero certo di prestazioni, ciascuna da retribuirsi sulla base di una tabella predeterminata, a nulla rilevando, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente, le eventuali contestazioni riferite all'*an* e al *quantum* (in relazione a tale ultimo aspetto v. conf. Sez. 2, Ordinanza n. 39028 del 09/12/2021, Rv. 663393 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7722 del 20/03/2019, Rv. 653444 - 01);

con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere il tribunale violato la norma che impone al creditore di dimostrare la concreta sussistenza dei presupposti del proprio credito rivendicato in giudizio, avendo entrambi giudici del merito erroneamente ritenuto sufficienti, ai fini della prova del credito avversario, il riscontro di documentazione di sostanziale formazione unilaterale, del tutto idonea a fornire una valida prova ai fini dell'oggettiva dimostrazione dei fatti controversi;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c, limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie;

sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura unicamente laddove il giudice di merito applichi la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'*onus probandi* a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla valutazione delle prove (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01);

ciò posto, il motivo d'impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall'art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell'omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.), per avere il tribunale omesso di esaminare gli elementi probatori addotti a conferma degli inadempimenti posti in essere dalla soc. Investigativa (agevolmente riscontrabili dalla copiosa documentazione in atti) e di tenerne conto ai fini della complessiva determinazione dei rapporti creditorî tra le parti;

il motivo è inammissibile;

osserva il Collegio come la ricorrente abbia prospettato il vizio in esame senza cogliere in modo specifico la *ratio* individuata dal giudice a quo a sostegno della decisione assunta;

sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. In riferimento al ricorso per Cassazione tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenza n. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01);

nella specie, avendo il giudice *a quo* disatteso la domanda della [anche] sul presupposto della mancata dimostrazione, da parte dell'appellante, di aver sofferto danni economicamente valutabili in conseguenza del (supposto) inadempimento della controparte, l'odierna censura della ricorrente, nel riproporre la questione del mancato rilievo degli inadempimenti posti in essere dalla soc. Investigativa



dimostra di non essersi punto confrontata con la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

al rigetto del ricorso segue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;


### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.700,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 14 giugno 2022

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



9

Il Presidente  
Angelo Spirito